



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 293/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota prot. 43391 del 15 maggio 2015 con la quale il Comitato regionale della Lombardia ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti della Comunità Montana di Valle Camonica a seguito della segnalazione presentata dal sig. Severino Damiolini in data 12 maggio 2015, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28 del 2000, in relazione alla "trasmissione in diretta, sull'emittente locale Teleboario (canale 71) la sera dell'11 maggio u.s. dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica". In particolare, il Comitato ha ritenuto di *"confermare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28/2000 in materia di divieto, per le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione istituzionale, in quanto l'assemblea della Comunità Montana è organismo in cui vengono, di fatto, rappresentate le sole componenti di maggioranza dei Comuni"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria trasmessa dal Presidente della Comunità Montana della Valle Camonica, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, con la quale si osserva in sintesi quanto segue:

- oggetto della contestazione è la divulgazione a mezzo trasmissione televisiva dei lavori dell'Assemblea dell'ente;
- l'attività di divulgazione tramite mezzo televisivo dei lavori assembleari viene sistematicamente posto in essere senza soluzione di continuità dal 2010;
- non vi sono mai state contestazioni e non può essere revocato in dubbio che i lavori assembleari assicurano il massimo livello di partecipazione e trasparenza in favore di tutte le forze politiche presenti;
- nel territorio di competenza delle Comunità Montana di Valle Camonica nessuna istituzione risulta essere interessata alle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015;
- la trasmissione dell'attività degli organi collegiali dell'Ente non costituisce attività di comunicazione istituzionale, ma semplicemente espressione di trasparenza dell'azione amministrativa;
- già nel passato la questione era stata valutata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia che aveva ritenuto che *"le dirette delle riunioni degli organismi sono consentite [...]"*;
- gli argomenti trattati sono stati approvati tutti all'unanimità e la partecipazione di tutte le componenti assembleari è stata assolutamente ampia, libera e non può avere in alcun modo discriminato alcuna forza politica;
- non può essere condivisa l'opinione che un'assemblea, che vede la presenza di 41 sindaci (o loro delegati) e quindi la massima espressione della rappresentanza popolare non garantisca un contraddittorio politico equilibrato
- si chiede che il procedimento venga archiviato riconoscendo la legittimità della propria azione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO, tuttavia che, la trasmissione integrale su canali televisivi delle riunioni di organi consiliari di istituzioni locali o centrali dello Stato, non è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 ma costituisce una particolare ipotesi di programmazione informativa per la quale va assicurato il rispetto dei principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28 del 2000 (artt. 5 e 11^{quater}) e nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alla campagna elettorale in corso di svolgimento;

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, che la fattispecie oggetto di segnalazione non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO quindi di non accogliere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani